

**COMUNE DI MAMOIADA**  
**PROVINCIA DI NUORO**  
**Ufficio di Polizia Municipale**

\*\*\*\*\*

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
RICOVERO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI ABBANDONATI O  
RANDAGI**

L'anno 20\_\_ , addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede del  
Comune di Mamoiada,

**TRA**

**Il Comune di Mamoiada** (C.F. \_\_\_\_\_) rappresentato dal  
Sindaco Pro- Tempore e responsabile del Servizio di Vigilanza Sig.  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

**E**

**L'Associazione Onlus "Gli Amici del Fedele Amico dell'Uomo"**, con  
sede a NUORO – Via Biscollai, snc, P.I. 01184980918, in possesso  
dell' autorizzazione all'apertura del canile rilasciata dal Comune di  
Nuoro Settore attività Produttive Provvedimento N° 27 del 29 marzo  
2006 Prot. N° 15222, dell'Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal  
Comune di Nuoro Prot. n. 22691 del 15.05.2006, Nulla-Osta  
Sanitario ASL n.3 Servizio Dp7 Dp4 del 14.04.2006, con canile  
denominato "Croce Blu" Loc. Testimonzos-Corte Nuoro, nella persona  
del legale rappresentante Sig. Pietro Paolo Seddone nato a Nuoro il  
03.04.1947, domiciliato a Nuoro in Via G. Nonnis, snc,

### **PREMESSO CHE**

L'Amministrazione Comunale di Mamoiada intende affidare all'Associazione di Volontariato ONLUS "Gli Amici del Fedele Amico dell'Uomo" per la tutela e la salvaguardia degli animali e dell'ambiente gli interventi atti a prevenire e contrastare il randagismo nel territorio comunale come da Determina Amministrativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Che all'Associazione di Volontariato su menzionata è stata affidata la gestione, del canile denominato "Croce Blu" Loc. Testimonzos- Corte Nuoro;

Che la medesima Associazione (iscritta al n. 1191 del Registro Generale del volontariato della Regione Sarda Presidenza della Giunta Regionale sul Sociale con decorrenza 08.07.2003 - settore ambiente, sezione tutela degli animali d'affezione) è autorizzata alla stipula di convenzioni con gli Enti Locali interessati ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 21 del 18.05.1994 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 1 del 04.03.1999 e Linee Guida deliberazione G.R. 17/39 del 27.04.2010;

Vista la Legge n. 281 del 14.04.1991, Legge Regionale n. 21 del 18.05.1994 come modificata dalla Legge Regionale n. 35 del 01.08.1996, e il regolamento di attuazione delle suddette Leggi approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 04.03.1999 e le Linee Guida Deliberazione G.R. 17/39 del 27.04.2010;

Ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1**

La premessa fa parte integrante del presente atto.

**ART. 2**

Il Comune di Mamoiada, di seguito chiamato Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Associazione di Volontariato per la tutela e la salvaguardia degli animali e dell'ambiente, di seguito chiamata "Associazione di Volontariato", per il periodo di tre anni, la gestione del Servizio di cura, ricovero e custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale e in particolare le seguenti attività:

- 1) Custodia degli animali 24 ore su 24 presso il canile dell'Associazione di Volontariato degli animali recuperati dall'A.S.L. o dai tutori dell'ordine;
- 2) Alimentazione quotidiana degli animali con diete concordate col Veterinario responsabile sanitario della struttura e cure mediche veterinarie necessarie;
- 3) Pulizia e disinfestazione dei ricoveri, gabbie, box, paddok e degli spazi di servizio, nonché dei locali della stessa Associazione con le modalità indicate dal Veterinario responsabile Sanitario;
- 4) Promozione educativa nei confronti della popolazione ai fini della proposta di adozione dei soggetti non reclamati dai legittimi proprietari entro i termini previsti dalla normativa vigente Linee Guida deliberazione G.R. 17/39 del 27.04.2010

- 5) Cura delle attività ludiche e relazionali dei soggetti ospitati secondo un protocollo concordato col Veterinario responsabile sanitario;
- 6) Gestione amministrativa delle pratiche di adozione.

### **ART. 3**

Le specifiche prestazioni richieste all'Associazione ed ogni altra cosa che ne costituisce presupposto, effetto o conseguenza, sono quelle indicate al precedente art. 2, di cui la stessa è a conoscenza.

### **ART. 4**

L'Associazione si impegna a ricoverare presso il canile "**Croce Blu**" tutti i cani in stato di abbandono catturati nel territorio del Comune di Mamoiada, provvedendo al vitto-alloggio e cure, con scrupolosa osservanza di tutte le norme in materia di benessere animale e lotta al randagismo;

### **ART. 5**

Per il servizio oggetto della presente convenzione, verrà liquidato con scadenza trimestrale all'Associazione, un importo di € 2,50 (diconsi euro due/50) giornalieri per ogni cane ospitato a titolo di rimborso spese e comunque un importo commisurato al contributo unitario massimo riconosciuto dalla Regione Sardegna in base alla Legge n. 21 del 18.05.1994.

Le somme percepite dall'Associazione sono esenti da I.V.A ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge quadro sul volontariato n. 266/91;

## **ART. 6**

Ai fini della liquidazione dei compensi di cui all'art. 5 dovrà essere prodotto un bilancio consuntivo suddiviso per voci di spesa, documentato dalle pezze giustificative ed allegato al registro delle presenze in canile firmato dal legale rappresentante dell'Associazione alla fine di ogni trimestre, nonché alla relazione periodica da produrre semestralmente indicante l'attività svolta.

Nella relazione devono essere indicati i seguenti parametri di valutazione:

a) numero di cani entrati nel canile:

- Suddivisi in numero di cani prelevati;

b) Destinazione successiva:

- Adottati da terzi;

- Morti naturalmente;

- Abbattuti con metodo eutanasico;

- Ancora ricoverati.

Deve essere allegata copia del registro di carico / scarico, dal quale si evincono i giorni di permanenza complessiva di ciascun cane.

## **ART. 7**

Il compenso pattuito al precedente art. 5 si intende comprensivo di ogni prestazione, dell'acquisto di beni materiali da utilizzare per le attività assegnate, nonché vitto-alloggio e cure, servizio veterinario e ogni altro onere conseguente e connesso.

#### **ART. 8**

Sarà onere e cura dell'Associazione di Volontariato, di concerto con il Comune, di attivare una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza volta all'adozione dei cani non reclamati dai proprietari ed in genere sulla problematica sociale della lotta al randagismo.

#### **ART. 9**

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità derivante da eventuali rapporti di lavoro instaurati dall'Associazione di Volontariato, per danni recati a terzi, in conseguenza delle attività svolte nell'assolvimento delle prestazioni.

Per l'espletamento delle attività e prestazioni pattuite l'Associazione si impegna ad assicurare la disponibilità di personale qualificato.

#### **ART. 10**

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire in qualunque momento, anche tramite il Servizio Veterinario dell' A.T.S., i controlli che riterrà opportuni per verificare l'esatta esecuzione ed il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.

#### **ART. 11**

La presente potrà essere risolta per recesso anticipato di una delle parti (da parte del Comune, tassativamente, lo stesso dovrà provvedere al ritiro dei propri cani ospitati), previo preavviso di almeno 30 giorni, oppure in caso di violazione da parte dell'Associazione:

1) degli obblighi previsti dalla L.R. n. 21/1994 e del relativo regolamento di attuazione, o in caso di grave inadempienza da parte della stessa;

2) Ripetuta violazione delle norme contrattuali.

Resta inteso che per i casi di inadempienza per i quali non è sanzionata la risoluzione del contratto, verrà applicata all'Associazione, a titolo di penale, una sanzione dell'importo di € 25,00 per ogni giornata di insufficiente o di ingiustificato svolgimento del servizio.

#### **ART. 12**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità e l'esecuzione della presente convenzione è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Nuoro.


#### **ART. 13**

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata tacitamente o con Determina Amministrativa Comunale.

Mamoiada, li \_\_\_\_\_

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**DELL'ASSOCIAZIONE**

**Pietro Paolo Seddone**  


**IL RESPONSABILE**

**DEL COMUNE**